

Causa C-825/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di Cassazione, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

13 dicembre 2021

Ricorrente:

UP

Resistente:

Centre public d'action sociale de Liège

1. Oggetto e dati della controversia:

- 1 Il 24 settembre 2014 la domanda di asilo della ricorrente è stata respinta e il 13 ottobre 2014 le è stato notificato un ordine di lasciare il territorio.
- 2 Il 16 ottobre 2014 la ricorrente ha adito il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) impugnando la decisione di rigetto.
- 3 Il 19 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute.
- 4 L'8 giugno 2015 tale domanda è stata dichiarata ricevibile, le è stato pertanto rilasciato un attestato di registrazione (permesso di soggiorno provvisorio). Il Centre public d'action sociale de Liège (Centro pubblico di azione sociale di Liegi) le ha quindi concesso assistenza sociale di tipo economico.
- 5 Il 22 luglio 2015 il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha respinto il ricorso presentato contro la decisione di rigetto del 24 settembre 2014.

- 6 Il 20 aprile 2016 l'Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri, Belgio) ha dichiarato infondata la domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute. Alla ricorrente non è stato più rilasciato un attestato di registrazione (permesso di soggiorno provvisorio).
- 7 La ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri), ricorso questo che non ha effetto sospensivo.
- 8 Il Centre public d'action sociale de Liège (Centro pubblico di azione sociale di Liegi) le ha revocato l'assistenza sociale di tipo economico a partire dal 1° maggio 2016.
- 9 Con sentenza del 7 novembre 2016 il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio) ha respinto il ricorso che la ricorrente aveva presentato contro tale revoca dell'assistenza sociale.
- 10 Il 15 marzo 2017 la cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) ha respinto l'appello della ricorrente proposto contro tale sentenza.
- 11 La cour du travail (Corte del lavoro) di Liegi ha considerato, in sostanza, che l'ordine di lasciare il territorio notificato prima della domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute è stato certamente sospeso nei suoi effetti, pur continuando a sussistere, e che ha riacquisito la sua piena efficacia allorquando gli attestati di registrazione non sono stati più concessi. Pertanto, la ricorrente, il cui soggiorno in Belgio non è più regolare, non ha più diritto all'assistenza sociale in questione.
- 12 Adita con ricorso contro tale sentenza, attualmente la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) interroga la Corte.

2. Disposizioni in questione:

Diritto dell'Unione

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 13 Il capo II, intitolato «Fine del soggiorno irregolare», al suo articolo 6 dispone quanto segue:

«Decisione di rimpatrio

1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(...)

4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

(...)

14 L'articolo 8, intitolato «Allontanamento», così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

(...)

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati».

Diritto nazionale

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (legge organica dell'8 luglio 1976 sui Centri pubblici di azione sociale)

15 L'articolo 1 così dispone:

«Ogni individuo ha diritto all'assistenza sociale. Tale assistenza ha lo scopo di consentire a ogni individuo di condurre una vita conforme alla dignità umana.

Vengono pertanto istituiti dei Centri pubblici di azione sociale, i quali, in conformità con le condizioni determinate dalla presente legge, hanno la missione di assicurare l'erogazione di tale assistenza».

16 L'articolo 57 così dispone:

«§ 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 57 ter, la missione del Centro pubblico di azione sociale consiste nell'assicurare agli individui e alle famiglie l'assistenza dovuta da parte della collettività.

(...)

Può trattarsi di un'assistenza materiale, sociale, medica, medico-sociale o psicologica.

§ 2. In deroga alle altre disposizioni della presente legge, il compito del Centro pubblico di azione sociale si limita:

1° nei confronti di uno straniero che soggiorna illegalmente nel Regno, alla concessione dell'assistenza sanitaria urgente;

(...)

Uno straniero che ha dichiarato di essere rifugiato e che ha chiesto di essere riconosciuto come tale, soggiorna illegalmente nel Regno nel caso in cui la domanda di asilo sia stata respinta e sia stato notificato allo straniero interessato un ordine di lasciare il territorio. (...)».

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 sull'ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri)

17 L'articolo 9ter così dispone:

«§ 1. Lo straniero soggiornante in Belgio (...) e che soffra di una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la vita o l'integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d'origine o nel paese in cui dimora, può inoltrare (...) domanda di permesso di soggiorno nel Regno».

Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Regio decreto del 17 maggio 2007 recante le modalità di esecuzione della legge del 15 settembre 2006, che modifica la legge 15 dicembre 1980 sull'ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri)

18 L'articolo 7 così dispone:

«(...)

Salvo i casi di cui all'articolo 9ter, § 3, della legge, il delegato del Ministro dà disposizione al comune di iscrivere la persona interessata nel registro degli stranieri e di rilasciarle un attestato di registrazione di modello A. (...)».

19 L'articolo 8 così dispone:

«Il permesso di soggiorno provvisorio e il certificato di iscrizione nel registro degli stranieri rilasciati in base all'articolo 9ter della legge sono validi per un periodo di almeno un anno».

3. Posizione della ricorrente:

- 20 La ricorrente sostiene, in sostanza, che un attestato di registrazione autorizza a soggiornare, benché in modo temporaneo e precario, colui che richiede un permesso di soggiorno per motivi di salute, e implica, pertanto, la revoca implicita dell'ordine di lasciare il territorio notificato in precedenza. Pertanto, la sentenza pronunciata non poteva fondarsi su detto ordine di lasciare il territorio al fine di statuire che il soggiorno della ricorrente è irregolare nel periodo oggetto della controversia, che va dal 1° maggio al 2 novembre 2016, e che ella non può, in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, della legge dell'8 luglio 1976, ottenere un'assistenza sociale diversa dall'assistenza sanitaria urgente.

4. Valutazione della Cour de cassation (Corte di cassazione):

- 21 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
- 22 In virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare e, in tali casi, qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.
- 23 L'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio.
- 24 Nella sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (C-181/16, EU:C:2018:465), la Corte ha ritenuto che l'ordine di lasciare il territorio, emesso dall'Ufficio per gli stranieri del Belgio al cittadino di un paese terzo a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale, costituisce una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE.
- 25 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 febbraio 2016, N. (C-601/15 PPU, EU:C:2016:84), il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, aveva indicato che, sulla base della propria giurisprudenza, la presentazione di una domanda d'asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio ha l'effetto di invalidare de iure qualsiasi decisione di rimpatrio che fosse stata precedentemente adottata nell'ambito della suddetta procedura. A tal proposito, la Corte ha posto in rilievo che, in ogni caso, l'effetto utile della direttiva 2008/115 richiede che una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell'ambito della quale è stata adottata una decisione di rimpatrio, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa; che gli Stati membri sono infatti

tenuti a non compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare; essa ha aggiunto che a tale riguardo risulta, tanto dal dovere di lealtà degli Stati membri derivante dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, quanto dalle esigenze di efficacia esposte segnatamente al considerando 4 della direttiva 2008/115, che l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 8 della direttiva in parola di procedere all'allontanamento, nelle ipotesi illustrate al paragrafo 1 del menzionato articolo, deve essere adempiuto con la massima celerità; che detto obbligo non sarebbe rispettato se l'allontanamento fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura come quella descritta al punto precedente dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio.

- 26 Nella fattispecie, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che il motivo sollevato richieda l'interpretazione degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/115/CE.
- 27 Prima di pronunciarsi, essa decide dunque di sottoporre alla Corte la questione enunciata di seguito.

5. Questione pregiudiziale:

- 28 La Cour de cassation (Corte di cassazione) sospende il procedimento fino a quando la Corte non abbia risposto alla seguente questione pregiudiziale:

Se gli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ostino alla norma di diritto interno secondo la quale il rilascio di un permesso che conferisce un diritto di soggiorno nell'ambito dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute, considerata ricevibile tenuto conto dei criteri precisati supra, comporta che il cittadino di un paese terzo sia autorizzato a soggiornare, benché in modo temporaneo e precario, in pendenza dell'esame di tale domanda; il rilascio di tale permesso implicando, pertanto, la revoca implicita della decisione di rimpatrio adottata in precedenza nell'ambito di una procedura di asilo, con la quale essa è incompatibile.